

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 7 Luglio 2026, n. 161-15955

Approvazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 32/2023, delle modifiche allo statuto di Agenzia Piemonte Lavoro.

(Proposta di deliberazione n. 151).

(o m i s s i s)

Punto 4) Proposta di deliberazione n. 151 “Approvazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 32/2023, delle modifiche allo statuto di Agenzia Piemonte Lavoro”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendata, posta in votazione mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti), ha avuto il seguente esito:

Presenti	n. 47 Consiglieri
Votanti	n. 28 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 28 Consiglieri
Non hanno partecipato alla votazione	n. 19 Consiglieri

Il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) disciplina al titolo III, capo III, il sistema regionale dei servizi per l'impiego e regola, agli articoli 28, 29 e 30, le funzioni e l'organizzazione dell'ente strumentale regionale Agenzia Piemonte Lavoro, di seguito denominata APL, titolare delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- l'articolo 63 della citata legge regionale 32/2023 abroga quasi interamente, tra l'altro, la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) quale precedente quadro normativo di riferimento attraverso cui APL esercitava le sue funzioni;
- l'articolo 28, comma 2, della legge regionale 32/2023 prevede che lo statuto di APL sia approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

dato atto che il vigente statuto di APL è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 366-6856 (Revisione dello statuto di Agenzia Piemonte Lavoro) sulla base dei riferimenti normativi contenuti nella citata legge regionale 34/2008;

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revisione dello statuto di APL al fine di assicurarne la coerenza con il nuovo impianto normativo di riferimento di cui alla legge regionale 32/2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2025, n. 2-1479 di attribuzione alla dottoressa Erminia Garofalo dell'incarico di Direttore ad interim di APL, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 32/2023;

preso atto che, con il suddetto provvedimento, al Direttore ad interim, oltre alle funzioni e ai compiti individuati dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale 32/2023 e dall'articolo 5 dello statuto di APL, è attribuito, altresì, il compito di procedere alla revisione degli atti normativi e regolamentari al fine di adeguare i meccanismi di funzionamento di APL ai mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro negli ultimi anni;

preso atto delle proposte di revisione statutaria presentate dal Direttore ad interim di APL alla Direzione regionale Istruzione e diritto allo studio universitario, formazione e lavoro in data 2 novembre 2025 e in data 19 gennaio 2026, in attuazione dei compiti al medesimo attribuiti, come da documentazione agli atti dell'amministrazione;

rilevato che dall'istruttoria effettuata dalla sopracitata Direzione regionale in relazione alle proposte pervenute è emersa la necessità di modificare il vigente statuto, nelle modalità di cui all'allegato A alla presente deliberazione, non solo per adeguarlo alle modifiche normative intervenute, tendendo alla massima semplificazione, ma anche per delineare con maggior chiarezza funzioni e governance, assicurando una più efficace operatività di APL e dei suoi organi; a titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti modifiche allo statuto:

- al fine di declinare in modo più chiaro e completo i compiti e le funzioni di APL, in coerenza con l'articolo 28, comma 4, della legge regionale 32/2023, il comma 3 dell'articolo 1 dello statuto è così modificato:
“3. L'Agenzia svolge a favore della Regione, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro, di supporto alle attività di programmazione regionale; collabora per quanto di competenza all'implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche; in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di:
 - a) assistenza ai lavoratori e alle imprese attraverso la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;*
 - b) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro;*
 - c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l'incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente;*
 - d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro locale e aumentare le opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche.”;*
- come previsto dall'articolo 29, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 32/2023, fermo restando l'avviso di selezione pubblica secondo le modalità previste per i Direttori regionali dalla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 29-9649 (Criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale), come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 14-908 (DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi: parziale modificazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi direttoriali del ruolo della Giunta regionale), il comma 1 dell'articolo 5 dello statuto è così modificato:
“1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico complessivo nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 29 della legge regionale 32/2023.”;

- come previsto dall'articolo 30, comma 9, della legge regionale 32/2023, la lettera c) del comma 6 dell'articolo 5 dello statuto è così modificata:
“c) predispone il Programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi del Piano strategico triennale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 32/2023 approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente;”;
- ai sensi dell'articolo 30, commi 9 e 10 della legge regionale 32/2023, introducendo altresì un termine congruo per la redazione della relazione annuale dell'attività svolta, la lettera d) del comma 6 dell'articolo 5 dello statuto è così modificata:
“d) predispone la Relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente entro il 30 aprile sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 per il rendiconto e la sottopone alla Giunta regionale;”;
- in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la lettera m) del comma 6 dell'articolo 5 dello statuto è così modificata:
“m) adotta entro il termine di legge il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) comprensivo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;”;
- la lettera n) del comma 6 dell'articolo 5 dello statuto è soppressa in quanto accorpata alla precedente lettera m); della medesima disposizione è altresì soppressa la lettera r);
- al fine di garantire la piena continuità amministrativa e operativa di APL, in caso di assenza o impedimento del Direttore, dopo il comma 6 dell'articolo 5 dello statuto è aggiunto il seguente:
“7. Il Direttore nomina, fra i dirigenti dell'Agenzia, un Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento o assenza.”;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge regionale 32/2023, il termine “anni” richiamato dalla medesima legge regionale è da intendersi riferito a “esercizi”, al fine di garantire al Collegio lo svolgimento delle proprie funzioni per l'intero arco temporale dell'incarico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2400 del codice civile; di conseguenza, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 dello statuto sono sostituiti dai seguenti:
“1. Il Collegio, costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale n. 32/2023, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori legali contabili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.”;
- dopo il comma 2 dell'articolo 7 dello statuto è aggiunto il seguente:
“3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore.”;
- in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001 e nella legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), il comma 1 dell'articolo 8 dello statuto è così modificato:

- “1. I Dirigenti svolgono le funzioni proprie e le funzioni loro delegate dal Direttore, in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e all’articolo 17 della legge regionale n. 23/2008.”;*
- al fine di declinare in modo più chiaro e completo i compiti e le funzioni dei dirigenti, in coerenza con la normativa vigente, dopo il comma 1 dell’articolo 8 dello statuto è inserito il nuovo comma 2:
“2. I Dirigenti sono responsabili dell’attuazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi, nonché dell’adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.”;
 - in coerenza con quanto disposto dal sopracitato nuovo comma 2 dell’articolo 8 dello statuto, la lettera b) del comma 4 del medesimo articolo è soppressa;
 - come previsto dall’articolo 30, comma 4, della legge regionale 32/2023, il comma 1 dell’articolo 9 dello statuto è così modificato:
“1. La dotazione organica dell’Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.”;
 - in coerenza con l’articolo 30, comma 7, della legge regionale 32/2023, dopo il comma 3 dell’articolo 9 dello statuto è aggiunto il seguente:
“4. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l’Agenzia ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico; l’Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all’affidamento delle attività e resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell’ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.”;
 - l’articolo 10 dello statuto, rubricato “Regolamento di organizzazione”, è soppresso; i suoi contenuti sono inseriti nel comma 3 dell’articolo 7 dello statuto per maggiore coerenza;
 - al fine di declinare in modo puntuale gli ambiti nei quali la Giunta regionale fornisce a APL gli indirizzi, come stabilito dalla legge regionale 32/2023, nonché di individuare gli atti del Direttore sottoposti a vigilanza, l’articolo 11 dello statuto diventa articolo 10, ora rubricato “Indirizzi e vigilanza”, ed è sostituito dal seguente:
“1. Sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 32/2023:
 - a) la proposta di Statuto da sottoporre al Consiglio regionale per l’approvazione;*
 - b) la nomina del Direttore;*
 - c) previo parere della commissione consiliare competente, il programma triennale delle attività predisposto dall’Agenzia, in attuazione agli indirizzi e agli obiettivi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 32/2023;*
 - d) gli obiettivi del Direttore, la relazione annuale dell’attività svolta e gli atti di straordinaria amministrazione dell’Agenzia;*
 - e) la dotazione organica dell’Agenzia, per la quale è assicurata la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.*
- 2. La Giunta regionale fornisce altresì all’Agenzia gli indirizzi per le attività previste all’articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 32/2023.*
- 3. Gli atti del Direttore di cui all’articolo 5, comma 6, lettere b), c), d), g) e m), dello Statuto sono trasmessi alla struttura regionale competente per materia, che vigila in merito alla coerenza con gli indirizzi regionali di cui al presente articolo e informa la Giunta regionale per le valutazioni di competenza.”;*

- gli originari articoli 12 e 13 dello statuto sono soppressi per esigenze di semplificazione, in quanto ridondanti;
- al fine di richiamare in modo completo ed esaustivo l'insieme delle risorse che costituiscono la dotazione patrimoniale e finanziaria di APL, all'articolo 14 dello statuto, che diventa articolo 11, ora rubricato "Patrimonio", il comma 1 è modificato come segue:
"1. L'Agenzia dispone di un patrimonio costituito da:
 - a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;*
 - b) risorse regionali trasferite per la copertura della dotazione organica, compresa la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 32/2023 e altre risorse stabilite con la legge regionale di bilancio;*
 - c) trasferimenti dallo Stato;*
 - d) entrate derivanti da trasferimenti comunitari e statali a destinazione vincolata;*
 - e) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati;*
 - f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a).";*
- al fine di richiamare i termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e di garantire una tempistica certa di trasmissione idonea a consentire la tempestiva attività di vigilanza del nuovo articolo 12 dello statuto, il comma 3 del medesimo articolo è modificato come segue:
"3. Il bilancio è approvato nei termini di legge dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'adozione dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.";
- al fine di garantire una tempistica certa di trasmissione idonea a consentire il tempestivo svolgimento dell'attività di vigilanza, al nuovo articolo 13, comma 1, dello statuto, dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti:
"entro 15 giorni dalla adozione dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.";
- per effetto delle precedenti soppressioni, gli articoli 17, 18 e 19 dello statuto diventano rispettivamente articolo 14, articolo 15 e articolo 16;

ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 32/2023, le modifiche allo statuto di APL, come riportate nella tabella di comparazione di cui all'allegato A, e conseguentemente di allegare alla presente deliberazione il testo dello statuto di APL, coordinato con le modifiche di cui all'allegato A (allegato B);

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 (Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021);

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2026, n. 9-2394 di proposta al Consiglio regionale e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

preso atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361), la citata deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2026, n. 9-2394 attesta la propria regolarità amministrativa nonché di non comportare effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e

patrimoniale della Regione, in quanto trattasi di provvedimento di mero aggiornamento normativo, privo di oneri a carico del bilancio regionale;

acquisito il parere favorevole dalla III commissione consiliare, espresso a maggioranza dei presenti nella seduta del 27 maggio 2026;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro), le modifiche allo statuto di Agenzia Piemonte Lavoro, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 366-6856 (Revisione dello statuto di Agenzia Piemonte Lavoro), come riportate nella tabella di comparazione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e conseguentemente di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, il testo dello statuto di Agenzia Piemonte Lavoro, coordinato con le modifiche di cui all'allegato A (allegato B);

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto trattasi di provvedimento di mero aggiornamento normativo, privo di oneri a carico del bilancio regionale.

(o m i s s i s)

VIGENTE	NUOVA DISCIPLINA
STATUTO DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO	STATUTO DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO
Art. 1 Funzioni e compiti 1. L'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale della regione Piemonte, opera nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto, perseguendo gli obiettivi di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 2. L'Agenzia eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione dei casi previsti dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro). 3. L'Agenzia svolge a favore della Regione, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro, di supporto alle attività di programmazione nell'ambito del programma operativo regionale del fondo sociale europeo, di programmi nazionali e comunitari; fornisce supporto ai lavoratori e alle imprese attraverso il programma comunitario EURES atto a favorire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo, svolge compiti di ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro. 4. L'Agenzia può stipulare, allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti ed in relazione a specifici bisogni, convenzioni con enti locali o accordi con organismi pubblici o privati ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi al lavoro. 5. Nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale e regionale, l'Agenzia garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità al fine di assicurare la più ampia accessibilità ai servizi e funzioni ad essa attribuiti. 6. L'Agenzia adegua la propria azione alla disciplina nazionale ed eurocomunitaria in materia di protezione dei dati personali.	Art. 1 Funzioni e compiti 1. L'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale della regione Piemonte, opera nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto, perseguendo gli obiettivi di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 2. L'Agenzia eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione dei casi previsti dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro). 3. L'Agenzia svolge a favore della Regione, in linea con nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro, di supporto alle attività di programmazione nell'ambito del programma operativo regionale del fondo sociale europeo, di programmi nazionali e comunitari; collabora per quanto di competenza all'implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche; in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di: a) fornisce supporto assistenza ai lavoratori e alle imprese attraverso il programma comunitario la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego atto a favorire per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo; b) svolge compiti di ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro; c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l'incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente; d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro locale e aumentare le opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche. 4. L'Agenzia può stipulare, allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti ed in relazione a specifici bisogni, convenzioni con enti locali o accordi con organismi pubblici o privati ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi al lavoro. 5. Nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale e regionale, l'Agenzia garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità al fine di assicurare la più ampia accessibilità ai servizi e funzioni ad essa attribuiti. 6. L'Agenzia adegua la propria azione alla disciplina nazionale ed eurocomunitaria in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 Natura giuridica 1. L'Agenzia, istituita ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), e successivamente disciplinata dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale. 2. L'Agenzia svolge ed organizza le proprie attività, funzioni e compiti attribuiti a norma della legge regionale n. 34/2008 e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').	Art. 2 Natura giuridica 1. L'Agenzia, istituita ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), e successivamente disciplinata dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è ente strumentale dotata di personalità giuridica pubblica di diritto pubblico e di autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale, ai sensi della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro). 2. L'Agenzia svolge ed organizza le proprie attività, funzioni e compiti attribuiti a norma della legge regionale n. 34/2008 n. 32/2023 e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').
Art. 3 Sede 1. L'Agenzia ha sede legale e amministrativa a Torino ed esercita le sue funzioni anche attraverso le proprie strutture territoriali denominate Centri per l'impiego.	Art. 3 Sede 1. L'Agenzia ha sede legale e amministrativa a Torino ed esercita le sue funzioni anche attraverso le proprie strutture territoriali denominate Centri per l'impiego.
Art. 4 Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.	Art. 4 Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5 Direttore 1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta come disciplinato nell'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008. 2. Il Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008. 3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di tipo privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. 4. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali. 5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile non attribuiti ai dirigenti. 6. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: - sovrintende all'attività dell'Agenzia; ne dirige la struttura organizzativa; provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate; - approva il bilancio di previsione ed il rendiconto; - predispone il Piano annuale di attività ed è responsabile dell'attuazione del Piano e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate; - predispone la Relazione delle attività svolte nell'anno precedente; - verifica i risultati e il rendimento dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati ai dirigenti; - sottoscrive gli atti negoziali, le convenzioni e gli accordi; adotta gli atti amministrativi e contabili di competenza dell'Agenzia aventi rilevanza esterna; - adotta il regolamento di organizzazione; - esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali in materia;	Art. 5 Direttore 1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico complessivo nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 29 della legge regionale 32/2023, come disciplinato nell'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008. 2. Il Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 29 della legge regionale n. 34/2008 32/2023. 3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di tipo diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. 4. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali. 5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile non attribuiti ai dirigenti. 6. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: - sovrintende all'attività dell'Agenzia; ne dirige la struttura organizzativa; provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate; - approva il bilancio di previsione ed il rendiconto; - predispone il Piano annuale di attività ed è responsabile dell'attuazione del Piano e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate; Programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi del Piano strategico triennale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 32/2023 approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente; - predispone la Relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente entro il 30 aprile sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b),

i) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia; adotta gli atti di gestione ed organizzazione del personale ed esercita il potere disciplinare; j) promuove e resiste alle liti attive e passive e ha il potere di conciliare e transigere; k) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie di competenza; l) stipula le convenzioni di cui articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 34/2008; m) adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; n) adotta il pieno triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 34/2008; o) assume il ruolo di "datore di lavoro" nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); p) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e distribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; q) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti; r) può delegare la firma di specifiche tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni e specifiche attività dirigenziale con modalità e criteri definiti dal regolamento di organizzazione e nel rispetto della normativa vigente in materia; s) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da atti normativi e amministrativi della Regione.	del decreto legislativo n. 118/2011 per il rendiconto e la sottopone alla Giunta regionale; e) verifica i risultati e il rendimento dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati ai dirigenti; f) sottoscrive gli atti negoziali, le convenzioni e gli accordi; adotta gli atti amministrativi e contabili di competenza dell'Agenzia aventi rilevanza esterna; g) adotta il regolamento di organizzazione dell'Agenzia; h) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali in materia; i) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia; adotta gli atti di gestione ed organizzazione del personale ed esercita il potere disciplinare; j) promuove e resiste alle liti attive e passive e ha il potere di conciliare e transigere; k) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie di competenza; l) stipula le convenzioni di cui articolo 6-30, comma 6-8, della legge regionale n. 324/200823; m) adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; adotta entro il termine di legge il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) comprensivo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; n) adotta il pieno triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 34/2008; n) assume il ruolo di "datore di lavoro" nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); o) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e distribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; p) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti; q) può delegare la firma di specifiche tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni e specifiche attività dirigenziale con modalità e criteri definiti dal regolamento di organizzazione e nel rispetto della normativa vigente in materia; q) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da atti normativi e amministrativi della Regione. 7. Il Direttore nomina, fra i dirigenti dell'Agenzia, un Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento o assenza.
Art. 6 Collegio dei revisori 1. Il Collegio, costituito con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008, è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili: tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'ANCI Piemonte, assicurando la	Art. 6 Collegio dei revisori 1. Il Collegio, costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 29, comma 6, della legge regionale n. 34/2008 32/2023, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori legali

rappresentanza della minoranza; due membri supplenti, di cui uno indicato dall'ANCI Piemonte.

2. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), il Consiglio regionale procede alle nomine di competenza regionale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

4. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;
- b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio di previsione, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, sul rendiconto e su tutti gli altri atti di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, della legge regionale n. 34/2008;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità;
- d) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei lavori e dei titoli di proprietà dell'ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

5. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.

6. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- b) i fornitori dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

7. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio finanziario a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre nove mesi.

8. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari all'80 per cento di quello attribuito al Presidente. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo per i componenti in carica. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti residenti fuori dal Comune ove ha sede l'Agenzia Piemonte Lavoro spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo

~~contabili. dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili: tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'ANCI Piemonte, assicurando la rappresentanza della minoranza; due membri supplenti, di cui uno indicato dall'ANCI Piemonte.~~

~~2. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), il Consiglio regionale procede alle nomine di competenza regionale.~~

~~3. 2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni~~ **esercizi, scade alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio** ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

~~4. 3. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:~~

- ~~a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;~~
- ~~b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio di previsione, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, **5** sul rendiconto e su tutti gli altri atti di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, della legge regionale n. 34/2008;~~

~~c) verifica la regolare tenuta della contabilità;~~

~~d) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei lavori e dei titoli di proprietà dell'ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.~~

~~5. 4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.~~

~~6. 5. Non possono far parte del Collegio dei revisori:~~

- ~~a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;~~
- ~~b) i fornitori dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell'Agenzia;~~
- ~~c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.~~

~~7. 6. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio finanziario a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre nove mesi.~~

~~8. 7. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari all'80 per cento di quello attribuito al Presidente. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo per i componenti in carica. Ai componenti~~

svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo criteri previsti per i dirigenti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.	del Collegio dei revisori dei conti residenti fuori dal Comune ove ha sede l'Agenzia Piemonte Lavoro spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo criteri previsti per i dirigenti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
Art. 7 Organizzazione 1. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni esercitate siano svolte in articolazioni a livelli centrali, collegate alle strutture territoriali denominate Centri per l'impiego, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento. 2. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente l'agenzia ed i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.	Art. 7 Organizzazione 1. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni esercitate siano svolte in articolazioni a livelli centrali, collegate alle strutture territoriali denominate Centri per l'impiego, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento. 2. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente l'Agenzia ed i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. 3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore.
Art. 8 Dirigenti 1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite dal Direttore, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa. 2. I Dirigenti sono responsabili delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate. Adottano i provvedimenti di propria competenza nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. 3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento. 4. In particolare, i Dirigenti: - provvedono all'attuazione delle attività e progetti assegnati dal Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto della programmazione e del bilancio dell'Agenzia; - formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti con le modalità definite dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10; - coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; - formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia; - svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.	Art. 8 Dirigenti 1. I Dirigenti svolgono le funzioni proprie e le funzioni loro attribuite delegate dal Direttore, in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'articolo 17 della legge regionale n. 23/2008, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa. 2. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi, nonché dell'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. 3. I Dirigenti sono responsabili delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate. Adottano i provvedimenti di propria competenza nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. 4. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento. 5. In particolare, i Dirigenti: - provvedono all'attuazione delle attività e progetti assegnati dal Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto della programmazione e del bilancio dell'Agenzia; - formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti con le modalità definite dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10; - coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; - formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia; - svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.

Art. 9 Personale 1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale. 2. L'Agenzia si avvale di personale proprio e di personale distaccato dalla Regione Piemonte. 3. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali ed è disciplinato dalla Contrattazione Collettiva nazionale vigente per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata.	Art. 9 Personale 1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali 2. L'Agenzia si avvale di personale proprio e di personale distaccato dalla Regione Piemonte. 3. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali ed è disciplinato dalla Contrattazione Collettiva nazionale vigente per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata. 4. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l'Agenzia ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico; l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività e resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.
Art. 10 Regolamento di organizzazione 1. Il Regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.	Art. 10 Regolamento di organizzazione 1. Il Regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.

Art. 11 Vigilanza

1. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

1. La Giunta regionale in particolare:

- a) emana direttive per l'attività dell'Agenzia al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione;
- b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Art. 11 10 Vigilanza Indirizzi e vigilanza

~~1. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:~~

- ~~a) il piano annuale di attività;~~
- ~~b) la relazione annuale dell'attività svolta;~~
- ~~c) gli atti di straordinaria amministrazione.~~

~~2. La Giunta regionale in particolare:~~

- ~~a) emana direttive per l'attività dell'Agenzia al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione;~~
- ~~b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.~~

1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 32/2023;

a) la proposta di Statuto da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione;

b) la nomina del Direttore;

c) previo parere della commissione consiliare competente, il programma triennale delle attività predisposto dall'Agenzia, in attuazione degli indirizzi e obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 32/2023;

d) gli obiettivi del Direttore, la relazione annuale dell'attività svolta e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Agenzia;

e) la dotazione organica dell'Agenzia, per la quale è assicurata la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.

2. La Giunta regionale fornisce altresì all'Agenzia gli indirizzi per le attività previste all'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 32/2023.

3. Gli atti del Direttore di cui all'articolo 5, comma 6, lettere b), c), d), g) e m), dello Statuto sono trasmessi alla struttura regionale competente per materia, che vigila in merito alla coerenza con gli indirizzi regionali di cui al presente articolo e informa la Giunta regionale per le valutazioni di competenza.

Art. 12 Piano annuale delle attività e relazione annuale delle attività svolte

1. L'Agenzia predispone un piano annuale delle attività e una relazione annuale delle attività svolte l'anno precedente, da presentare per l'approvazione alla Giunta regionale.

2. Il Direttore adotta il piano annuale di attività dell'Agenzia entro il 31 dicembre sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per il bilancio di previsione e lo sottopone alla Giunta regionale.

3. Il Direttore adotta la relazione annuale delle attività svolte relativa all'anno precedente entro il 30 aprile sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, per il rendiconto e lo sottopone alla Giunta regionale.

Art. 12 Piano annuale delle attività e relazione annuale delle attività svolte

~~1. L'Agenzia predispone un piano annuale delle attività e una relazione annuale delle attività svolte l'anno precedente, da presentare per l'approvazione alla Giunta regionale.~~

~~2. Il Direttore adotta il piano annuale di attività dell'Agenzia entro il 31 dicembre sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per il bilancio di previsione e lo sottopone alla Giunta regionale.~~

~~3. Il Direttore adotta la relazione annuale delle attività svolte relativa all'anno precedente entro il 30 aprile sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, per il rendiconto e lo sottopone alla Giunta regionale.~~

Art. 13 Normativa applicabile 1. Si applicano all'Agenzia le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte. 2. Il bilancio di previsione, l'asestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). 3. All'Agenzia si applicano le Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing", approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 2-5267 (Prime Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro-APL).	Art. 13 Normativa applicabile 1. Si applicano all'Agenzia le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte. 2. Il bilancio di previsione, l'asestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). 3. All'Agenzia si applicano le Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing", approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 2-5267 (Prime Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro-APL).
Art. 14 Mezzi patrimoniali e finanziari 1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari: a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso; b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge; c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati; d) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a). 2. Fanno parte del patrimonio dell'Agenzia i beni patrimoniali trasferiti dalla Regione.	Art. 14- 11 Mezzi patrimoniali e finanziari Patrimonio 1. L'Agenzia dispone di un patrimonio costituito da: a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso; b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge; risorse regionali trasferite per la copertura della dotazione organica, compresa la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 32/2023 e altre risorse stabilite con la legge regionale di bilancio; c) trasferimenti dallo Stato; d) entrate derivanti da trasferimenti comunitari e statali a destinazione vincolata; e) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati; f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a). 2. Fanno parte del patrimonio dell'Agenzia i beni patrimoniali trasferiti dalla Regione.
Art. 15 Bilancio di previsione 1. L'Agenzia conforma la propria contabilità a quella della Regione, applicando, ove compatibili, le norme contenute nella legge regionale 7/2001. 2. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione strutturati in analogia ai corrispondenti strumenti contabili della Regione. 3. Il bilancio è approvato dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale.	Art. 15- 12 Bilancio di previsione 1. L'Agenzia conforma la propria contabilità a quella della Regione, applicando, ove compatibili, le norme contenute nella legge regionale 7/2001. le disposizioni regionali vigenti in materia. 2. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione strutturati in analogia ai corrispondenti strumenti contabili della Regione. 3. Il bilancio è approvato nei termini di legge dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'adozione dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
Art. 16 Rendiconto 1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Direttore approva il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, lo trasmette alla Giunta regionale.	Art. 16- 13 Rendiconto 1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Direttore approva il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, lo trasmette alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla adozione dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
Art. 17 Servizio di Tesoreria 1. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è svolto dal Tesoriere della Regione individuato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte), previa adesione dell'Agenzia alla convenzione stipulata.	Art. 17- 14 Servizio di Tesoreria 1. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è svolto dal Tesoriere della Regione individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte), previa adesione dell'Agenzia alla convenzione stipulata.

Art. 18 Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.	Art. 18- 15 Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, della deliberazione di approvazione del Consiglio regionale.	Art. 19- 16 Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, alla data di approvazione della deliberazione di approvazione del Consiglio regionale.

STATUTO DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Art. 1 Funzioni e compiti

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale della regione Piemonte, opera nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto, perseguendo gli obiettivi di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

2. L'Agenzia eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione dei casi previsti dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

3. L'Agenzia svolge a favore della Regione, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro, di supporto alle attività di programmazione regionale; collabora per quanto di competenza all'implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche; in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di:

- a) assistenza ai lavoratori e alle imprese attraverso la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;
- b) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro;
- c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l'incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente;
- d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro locale e aumentare le opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche.

4. L'Agenzia può stipulare, allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti ed in relazione a specifici bisogni, convenzioni con enti locali o accordi con organismi pubblici o privati ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi al lavoro.

5. Nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale e regionale, l'Agenzia garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità al fine di assicurare la più ampia accessibilità ai servizi e funzioni ad essa attribuiti.

6. L'Agenzia adegua la propria azione alla disciplina nazionale ed eurocomunitaria in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 Natura giuridica

1. L'Agenzia è ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale, ai sensi della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro).

2. L'Agenzia svolge ed organizza le proprie attività, funzioni e compiti attribuiti a norma della legge regionale n. 32/2023.

Art. 3 Sede

1. L'Agenzia ha sede legale e amministrativa a Torino ed esercita le sue funzioni anche attraverso le proprie strutture territoriali denominate Centri per l'impiego.

Art. 4 Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico complessivo nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 29 della legge regionale 32/2023.

2. Il Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 32/2023.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile ed a tempo pieno.

4. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile non attribuiti ai dirigenti.

6. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'attività dell'Agenzia; ne dirige la struttura organizzativa; provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate;
- b) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto;
- c) predispone il Programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi del Piano strategico triennale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 32/2023 approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente;
- d) predispone la Relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente entro il 30 aprile sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 per il rendiconto e la sottopone alla Giunta regionale;
- e) verifica i risultati e il rendimento dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati ai dirigenti;
- f) sottoscrive gli atti negoziali, le convenzioni e gli accordi; adotta gli atti amministrativi e contabili di competenza dell'Agenzia aventi rilevanza esterna;
- g) adotta i regolamenti di organizzazione dell'Agenzia;
- h) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali in materia;
- i) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia; adotta gli atti di gestione ed organizzazione del personale ed esercita il potere disciplinare;
- j) promuove e resiste alle liti attive e passive e ha il potere di conciliare e transigere;
- k) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie di competenza;
- l) stipula le convenzioni di cui articolo 30, comma 8, della legge regionale n. 32/2023;
- m) adotta entro il termine di legge il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) comprensivo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
- n) assume il ruolo di "datore di lavoro" nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- o) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e distribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- p) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti;
- q) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da atti normativi e amministrativi della Regione.

7. Il Direttore nomina, fra i dirigenti dell'Agenzia, un Vicario che lo sostituisce in

tutte le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Art. 6 Collegio dei revisori

1. Il Collegio, costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale n. 32/2023, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori legali contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

3. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;
- b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio di previsione, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, e sul rendiconto;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità;
- d) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei lavori e dei titoli di proprietà dell'ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.

5. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- b) i fornitori dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano

stati costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

6. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio finanziario a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre nove mesi.

7. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari all'80 per cento di quello attribuito al Presidente. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo per i componenti in carica. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti residenti fuori dal Comune ove ha sede l'Agenzia Piemonte Lavoro spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo criteri previsti per i dirigenti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 7 Organizzazione

1. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni esercitate siano svolte in articolazioni a livelli centrali, collegate alle strutture territoriali denominate Centri per l'impiego, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.

2. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente l'Agenzia ed i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.

3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore.

Art. 8 Dirigenti

1. I Dirigenti svolgono le funzioni proprie e le funzioni loro delegate dal Direttore, in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'articolo 17 della legge regionale n. 23/2008.

2. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi, nonché dell'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. I Dirigenti sono responsabili delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate. Adottano i provvedimenti di propria competenza nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

5. In particolare, i Dirigenti:

- a) provvedono all'attuazione delle attività e progetti, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto della programmazione e del bilancio dell'Agenzia;
- b) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- c) formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia;
- d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.

Art. 9 Personale

1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.

2. L'Agenzia si avvale di personale proprio e di personale distaccato dalla Regione Piemonte.

3. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali ed è disciplinato dalla Contrattazione Collettiva nazionale vigente per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata.

4. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l'Agenzia ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico; l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività e resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.

Art. 10 Indirizzi e vigilanza

1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 32/2023:
 - a) la proposta di Statuto da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione;
 - b) la nomina del Direttore;
 - c) previo parere della commissione consiliare competente, il programma triennale delle attività predisposto dall'Agenzia, in attuazione degli indirizzi e obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 32/2023;
 - d) gli obiettivi del Direttore, la relazione annuale dell'attività svolta e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Agenzia;
 - e) la dotazione organica dell'Agenzia, per la quale è assicurata la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali;
2. La Giunta regionale fornisce altresì all'Agenzia gli indirizzi per le attività previste all'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 32/2023.
3. Gli atti del Direttore di cui all'articolo 5, comma 6, lettere b), c), d), g) e m), dello Statuto sono trasmessi alla struttura regionale competente per materia, che vigila in merito alla coerenza con gli indirizzi regionali di cui al presente articolo e informa la Giunta regionale per le valutazioni di competenza.

Art. 11 Patrimonio

1. L'Agenzia dispone di un patrimonio costituito da:
 - a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
 - b) risorse regionali trasferite per la copertura della dotazione organica, compresa la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 32/2023 e altre risorse stabilite con la legge regionale di bilancio;
 - c) trasferimenti dallo Stato;
 - d) entrate derivanti da trasferimenti comunitari e statali a destinazione vincolata;
 - e) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati;
 - f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a).
2. Fanno parte del patrimonio dell'Agenzia i beni patrimoniali trasferiti dalla Regione.

Art.12 Bilancio di previsione

1. L'Agenzia conforma la propria contabilità a quella della Regione, applicando, ove compatibili, le disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione strutturati in analogia ai corrispondenti strumenti contabili della Regione.

3. Il bilancio è approvato nei termini di legge dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'adozione dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 13 Rendiconto

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Direttore approva il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, lo trasmette alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla adozione dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 14 Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è svolto dal Tesoriere della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte).

Art. 15 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione della deliberazione di approvazione del Consiglio regionale.